

**Statuto**  
della  
**Associazione ex-guardie svizzere pontificie**  
(fondata nel 1921)

**I. Nome, sede e scopo**

*Art. 1*

<sup>1</sup> Con la denominazione “Associazione ex-Guardie Svizzere Pontificie” è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 ss CCS, di durata indeterminata e con sede al luogo di domicilio del presidente centrale.

<sup>2</sup> L’associazione si prefigge di riunire le ex-Guardie Svizzere Pontificie di ogni grado, che hanno servito onorevolmente il Santo Padre per promuovere lo spirito di cameratismo.

<sup>3</sup> L’associazione cura l’unione fra i suoi membri e le sue sezioni, e intrattiene i rapporti con il Comando della Guardia e gli organi competenti in Vaticano.

<sup>4</sup> È compito d’onore dell’associazione di sostenere la Guardia a Roma e promuovere la sua propaganda.

**II. Membri**

*Art. 2 Membri attivi*

Ogni ex-Guardia che conduce una vita con onorevolezza può chiedere l’adesione quale membro attivo. La richiesta va inoltrata per iscritto al Comitato Centrale (CC). L’Assemblea Generale (AG) decide sull’ammissione definitiva.

*Art. 3 Membri veterani*

Dopo un’appartenenza all’associazione di almeno 25 e un’età compiuta di 55 anni, si diventa membro veterano. Gli anni di servizio nella Guardia vengono considerati in ugual misura agli anni di appartenenza nell’associazione.

*Art. 4 Membri onorari*

Su proposta del CC, l’AG può nominare “Membro onorario” i membri o altre persone che si sono impegnati con particolare merito per gli scopi dell’associazione. I membri onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale.

*Art. 5 Membri passivi*

Persone che dimostrano un particolare attaccamento verso l’associazione, possono diventare membro passivo pagando la relativa quota.

*Art. 6 Membri sostenitori*

Persone o ditte che dimostrano un particolare attaccamento verso l’associazione, e si impegnano a pagare il relativo contributo, possono diventare membro sostenitore.

*Art. 7 Dimissione*

La dimissione dev’essere inoltrata al CC.

*Art. 8 Esclusione*

<sup>1</sup> L’esclusione di un membro è pronunciato dal CC. In particolare sono motivi di esclusione:

1. gravi trasgressioni agli statuti dell’associazione o alle decisioni dell’AG;
2. mancato pagamento, e dopo il 3° richiamo all’ultimo indirizzo conosciuto, della quota sociale decisa dall’AG.

<sup>2</sup> Il membro escluso può appellarsi all’AG. Il ricorso, motivato, va inoltrato all’AG per il tramite del CC. La decisione dell’AG è definitiva.

### III. Organizzazione

#### Art. 9 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale (AG);
2. la conferenza dei presidenti (CP);
3. il comitato centrale (CC);
4. i revisori.

#### A. Assemblea generale

##### Art. 10 Convocazione, diritto di voto

<sup>1</sup> Di regola l'assemblea generale è convocata ogni due anni in occasione di una solenne riunione. Essa è convocata dal CC e presieduta dal presidente centrale.

<sup>2</sup> Le decisioni dell'AG sono prese con maggioranza semplice dai membri con diritto di voto presenti e per alzata di mano. Il CC può chiedere il voto segreto. Su richiesta di  $\frac{2}{3}$  dei membri presenti, il CC deve dar seguito al voto segreto.

<sup>3</sup> I membri passivi e sostenitori come pure le Guardie Pontificie attive possono partecipare all'AG in veste di ospiti. Non hanno diritto ne di parola ne di voto.

<sup>4</sup> Il CC può dare la parola a terzi, non necessariamente ex-Guardie Pontificie.

##### Art. 11 Organizzazione della riunione

<sup>1</sup> Il CC propone all'AG una (o più) sezioni, che si occupa dell'organizzazione della riunione. L'AG ne decide l'attribuzione.

<sup>2</sup> La sezione organizzatrice orienta l'AG in relazione al luogo della prossima riunione.

<sup>3</sup> Il CC controlla i preparativi e l'organizzazione della riunione. Entro diciotto mesi dalla riunione al più tardi, la sezione organizzatrice presenta al CC il suo stato patrimoniale, la composizione del Comitato d'organizzazione (CO) ed il preventivo previsto per la riunione. Basandosi su questo rapporto, e se il CC costata che la sezione sia dal lato finanziario che organizzativo è in grado di dar seguito all'organizzazione di una tale riunione, dà alla sezione l'incarico definitivo e in tempo utile. Le condizioni essenziali per l'organizzazione della riunione vengono definite in un contratto tra le parti.

<sup>4</sup> Il CO presenta un conteggio dettagliato delle entrate e dei costi dell'AG. Questo conguaglio è da sottoporre ai revisori al più tardi 90 giorni dopo la riunione.

<sup>5</sup> L'utile netto della riunione per principio viene suddiviso come segue:  $\frac{2}{3}$  alla sezione organizzatrice e  $\frac{1}{3}$  alla cassa centrale. L'importo destinato alla cassa centrale dovrà alimentare un fondo di riserva denominato "Riunioni" fino a concorrenza di 10'000 franchi.

<sup>6</sup> La somma eccedente l'importo di 10'000 franchi sarà destinata al CO della prossima riunione per ridurre il prezzo dei biglietti.

<sup>7</sup> L'importo del fondo di riserva può essere concesso come prestito rimborsabile alla sezione organizzatrice. A richiesta della sezione il CC può prestare una garanzia di deficit a carico della cassa centrale. Questa garanzia di deficit è limitata all'ammontare del fondo di riserva. Per la concessione di ulteriori garanzie di deficit a favore della sezione organizzatrice, la CP può decidere su proposta del CC.

<sup>8</sup> Un eventuale deficit sarà da ripartire nella stessa proporzione tra la cassa centrale e la sezione organizzatrice.

##### Art. 12 Ordine del giorno

<sup>1</sup> L'ordine del giorno dell'AG è il seguente:

1. verbale dell'ultima AG;
2. rapporto del presidente centrale;
3. rapporto sull'approvazione dei conti e del budget della CP dell'anno precedente
4. presentazione dei conti dell'associazione (patrimonio, costi, entrate) dell'anno precedente;
5. rapporto dei revisori;
6. fissazione della quota sociale annuale per i membri attivi, passivi e sostenitori;
7. presentazione del budget e approvazione;
8. conferma del luogo della prossima riunione;
9. ammissione di nuovi membri e di nuove sezioni;

10. elezione del presidente centrale e dei membri del comitato centrale;
11. elezione di due revisori;
12. elezione dell'alfiere e di due sostituti;
13. nomina di membri veterani e di membri onorari;
14. trattamento di ricorsi;
15. modifica statutaria;
16. eventuali.

<sup>2</sup> I punti 1–12 sono da trattare imperativamente ad ogni AG, mentre i punti 13–16, così come ulteriori trattande possono essere aggiunti all'ordine del giorno a seconda delle necessità del CC o su richiesta dei membri.

### *Art. 13 Assemblea straordinaria*

Un'AG straordinaria può essere convocata dal CC oppure su richiesta scritta e firmata di almeno il 20 % dei membri attivi. Essa dev'essere convocata nel termine di 120 giorni.

## **B. Conferenza dei presidenti**

### *Art. 14 Costituzione*

<sup>1</sup> La CP è composta da:

1. i membri del CC;
2. i presidenti sezionali possono essere accompagnati da un membro del comitato di sezione oppure se loro stessi non possono prendervi parte personalmente possono lasciarsi sostituire. Tutti i partecipanti alla CP devono far parte dell'associazione centrale.

<sup>2</sup> Alla CP ogni membro del CC ha diritto a un voto. I presidenti sezionali hanno diritto a un voto per ogni 10 membri della sezione che fanno parte dell'associazione centrale, al minimo un voto per sezione. In caso di parità di voto decide il presidente centrale.

### *Art. 15 Ordine del giorno, competenze per spese*

<sup>1</sup> Alla CP vengono trattati:

1. nell'anno dell'AG: preparazione delle trattande secondo l'art. 12;
2. nell'anno che precede l'AG: dibattiti e decisioni sulle trattande secondo l'art. 12, punti 2, 4, 5 e 7 così come la presentazione e approvazione dei conti dell'ultima riunione.

Il CC può anche sottoporre gli affari più importanti di sua competenza alla CP.

<sup>2</sup> La CP approva il Regolamento delle spese del CC.

<sup>3</sup> La CP ha una competenza di spese per costi non preventivati, pari al 10 % calcolato sul totale delle quote sociali annue.

### *Art. 16 Convocazione*

<sup>1</sup> La CP ha luogo in principio una volta all'anno ed è convocata dal CC. Il presidente centrale dirige l'assemblea.

<sup>2</sup> La comunicazione della data della seduta dev'essere resa nota al minimo 120 giorni prima, e l'invito con la notifica delle trattande deve venir dato al minimo 30 giorni prima della seduta stessa. Le mozioni delle sezioni sono da presentare al presidente del CC al più tardi 60 giorni prima della seduta.

<sup>3</sup> La CP raggiunge il quorum decisionale se sono presenti almeno la metà dei presidenti sezionali.

<sup>4</sup> La CP può pure essere convocata, se  $\frac{1}{3}$  dei presidenti sezionali ne fa richiesta.

### *Art. 17 Indennizzo della CP*

<sup>1</sup> Le spese dei rappresentanti sezionali sono a carico delle sezioni.

<sup>2</sup> Le altre spese, come costi per la locazione della sala ecc., sono a carico della cassa centrale.

## **C. Comitato centrale**

### *Art. 18 Composizione, compiti, competenze*

<sup>1</sup> Il comitato centrale è composto da:

1. il presidente centrale;
2. da 3 a 6 membri, di cui un rappresentante dell'IRS.

<sup>2</sup> Il CC si auto costituisce. La durata della carica è di 2 anni. È possibile una rielezione, tuttavia il presidente centrale può restare in carica per al massimo 5 periodi (10 anni).

<sup>3</sup> Il CC rappresenta l'associazione. I membri dispongono con il presidente centrale del diritto di firma collettivo a due.

<sup>4</sup> Il CC ha i seguenti compiti:

1. direzione e amministrazione dell'associazione;
2. rappresentanza dell'associazione e delle ex-Guardie pensionate presso il Comando della Guardie rispettivamente presso gli organi competenti in Vaticano;
3. preparazione e conduzione dell'AG e della CP, nonché esecuzione delle loro risoluzioni;
4. gestione annuale (anno contabile = anno civile) dei conti dell'associazione, incasso delle quote sociali, amministrazione del patrimonio dell'associazione e dei fondi destinati a determinati fini.

<sup>5</sup> Il CC ha una competenza di spese per costi non preventivati, pari al 5 % calcolato sul totale delle quote sociali annue.

<sup>6</sup> Per la scelta dei membri del CC si deve convenientemente rispettare la ripartizione linguistica e sezionale.

### *Art. 19 Indennizzo dei membri del CC*

Le spese dei membri del CC sono rimborsate secondo il Regolamento spese.

## **D. Revisori**

### *Art. 20*

I revisori controllano i conti annuali dell'associazione, così come il resoconto finale della riunione, in conformità con la legge e gli statuti. Il rapporto di revisione dev'essere sottoposto al CC entro il 30 giugno dell'anno seguente, per essere a disposizione della prossima AG risp. CP. Il rapporto di revisione dev'essere pubblicato al più tardi nell'edizione di novembre della rivista "La guardia svizzera".

## **E. Sezioni**

### *Art. 21*

L'associazione è composta da sezioni regionali. Le sezioni dell'associazione delle ex-Guardie Svizzere Pontificie devono avere, di regola, almeno 10 membri. Questi statuti hanno la priorità, per rapporto agli statuti sezionali, e che devono essere approvati dalla CP. I membri dell'associazione dovrebbero far parte di una sezione e viceversa.

## **IV. Disposizioni varie**

### *Art. 22 Finanze*

<sup>1</sup> I mezzi finanziari dell'associazione vengono procurati da:

1. quote sociali dei membri e simpatizzanti;
2. contributi di qualsiasi tipo.

<sup>2</sup> L'ammontare della quota sociale, che non può superare gli 80 franchi per anno e membro, è fissata dall'AG, su proposta del CC.

<sup>3</sup> I membri rispondono dei debiti dell'associazione fino a concorrenza della quota sociale annua fissata dall'AG. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità personale dei membri.

<sup>4</sup> Per gli impegni assunti dall'associazione, risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Per gli impegni assunti dalle sezioni risponde esclusivamente il patrimonio della rispettiva sezione.

### *Art. 23 Divergenze d'opinione*

In caso di divergenze tra le sezioni, la CP e il CC decide l'AG in maniera definitiva.

### *Art. 24 Bandiera dell'associazione*

<sup>1</sup> La bandiera dell'associazione è custodita dall'alfiere, il quale porta la bandiera in occasione di:

1. riunioni dell'associazione;
2. cerimonie religiose particolari;
3. feste particolari;
4. funerali di membri onorari (obbligo) e di membri attivi e veterani.

<sup>2</sup> L'impiego è effettuato in conformità con il Regolamento della bandiera.

### *Art. 25 Uniformi*

Le uniformi possono essere portate unicamente da ex-guardie. Per il porto delle uniformi e le occasioni nelle quali ciò è consentito è applicato il Regolamento della Guardia Svizzera Pontificia.

### *Art. 26 Modifiche statutarie*

Le richieste di modifica degli statuti devono essere inoltrate per iscritto e motivate al CC almeno 60 giorni prima della CP. Le richieste di modifica verranno elaborate dalla CP e portate a conoscenza dell'AG, la quale deciderà la modifica statutaria se approvata dai  $\frac{2}{3}$  dei soci presenti aventi il diritto di voto.

### *Art. 27 Scioglimento*

<sup>1</sup> Lo scioglimento dell'associazione è pronunciato dall'AG, se i  $\frac{3}{4}$  dei membri lo richiedono, oppure quando il numero di membri attivi è inferiore a 10.

<sup>2</sup> L'eventuale patrimonio dell'associazione sarà donato alla Guardia Svizzera Pontificia. I documenti saranno consegnati alla "Stiftung Kulturzentrum der Päpstlichen Schweizergarde" a Naters, per la loro amministrazione, con l'obbligo di metterli a disposizione a scopo di ricerca e in ogni caso di lasciarli a disposizione di una futura associazione di ex-guardie svizzere pontificie.

### *Art. 28 Testo originale*

Unicamente la versione tedesca dei presenti statuti ha forza di legge. Le versioni in francese e italiano sono delle traduzioni.

## **V. Disposizioni finali**

### *Art. 29*

<sup>1</sup> I presenti statuti sono stati adottati dall'AG di San Gallo il 13 settembre 2003 e sono entrati in vigore alla stessa data. Sostituiscono tutte le precedenti versioni.

<sup>2</sup> Conforme alle deliberazioni prese dall'AG il 12 settembre 2009 a Naters sono state cambiate le seguenti disposizioni: art. 12 cpv. 1 numero 3-5, art. 14 cpv. 1 numero 2, art. 15 cpv. 1, art. 16 cpv. 2. Inoltre sono state fatte delle correzioni editoriali in diverse disposizioni.

San Gallo, il 13 settembre 2003

*Il presidente centrale:*  
Dr. Jacques Babey

*Un membro del comitato:*  
Roland J. Hubatka

Naters, il 12 settembre 2009

*Il presidente centrale:*  
Dr. Marco Reichmuth

*Un membro del comitato:*  
Roland J. Hubatka